

DETERMINAZIONE N. 3/23 del 31/01/2023

Oggetto: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 del servizio di vigilanza per gli uffici della sede dell'A.C. Padova per la durata dal 01/04/2023 al 31/03/2027 - Codice CIG. Z3039BE6AB

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell'A.C. Padova, deliberato dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo;

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Padova;

Visto il Budget annuale dell'esercizio 2023 approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'A.C. Padova del 31/10/2022;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Viste le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e successivi aggiornamenti;

Vista la specifica normativa di settore, in particolare:

- il R.D. n. 773/1931 recante «*Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*» e s.m.i. e il R.D. n. 635/1940 di approvazione del suddetto regolamento
- il D.M. del Ministro dell'Interno n. 269/2010, modificato dal decreto ministeriale 25 febbraio 2015, n. 56, recante «*Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti*»
- le Linee guida n. 10 recanti "*Affidamento del servizio di vigilanza privata*" approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 462/2018;

Vista la L. n. 136/2010 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il D. Lgs. n. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista l'indagine di mercato in esito alla quale sono pervenute le seguenti offerte;

Ditta offerente	Canone mensile	Oneri sicurezza	Canone per 48 mesi	Iva
Rangers S.r.l	€ 34,58	€ 0,42	€ 1.680,00	€ 369,60
Civis S.p.A	€ 39,60	€ 0,40	€ 1.920,00	€ 422,40

Valutato che, sulla base dell'offerta pervenuta dalla Rangers S.r.l. il valore dell'affidamento, per il periodo di durata del contratto di 48 mesi oltre agli eventuali 6 mesi di proroga è determinato in € 1.890,00, tenuto conto della tipologia di attività richiesta;

Ravvisata l'opportunità e la convenienza di affidare il servizio per la durata di 4 anni in quanto la soluzione pluriennale consente di ottenere benefici economici già in sede di gara, nonché organizzativi e gestionali nel tempo mediante lo sviluppo di un rapporto di *partnership* con il fornitore e la possibilità

di modulare costantemente, nel corso della durata e dello svolgimento del contratto, le prestazioni secondo le effettive necessità dell'Ente;

Letto l'art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs 18/04/2016 n. 50 prevede che le stazioni appaltanti per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 posso procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Letto l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 che ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000,00 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Appurato che la società Rangers S.r.l. ha accettato le condizioni del servizio allegate e che le stesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- che, trattandosi di acquisti singolarmente di importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., non ricorre l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico;
- che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/9e s.m.i.;
- che la modalità di scelta del contraente quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, sussistendone i presupposti;
- che l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di provvedere alla prevenzione di fatti delittuosi d un adempimento previsto dallo Statuto e dal Regolamento per la domanda di Associazione, per l'Assemblea e per la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum;
- che l'oggetto del contratto riguarda il noleggio di una sala con dotazione di mobilio e impianto di amplificazione e schermo, necessari per lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci dell'A.C. Padova;
- che la forma contrattuale si identifica con l'invio di lettere commerciali;
- che l'importo del contratto da affidare è di Euro 1.400,00, iva esclusa e che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall' A.N.A.C. Z3039BE6AB;

Visto il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesto all'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016, di insussistenza di posizioni di conflitto di interessi e di accettazione del codice di condotta dell'A.C.I.

Verificata:

- la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale;
- l'assenza di annotazioni sul Casellario Informativo tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC,
- l'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;
- l'assenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, né che sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Visto l'art. 3 della L.136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di dover attribuire alla presente determinazione a contrarre anche efficacia di ordine ai sensi del menzionato art. 32, comma 14, del D.lgs 50 del 2016, una volta che sarà comunicata all'affidatario;

Ritenuto di procedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espone in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- di procedere ad affidare alla società Rangers S.r. con sede in Vicenza (VI), Via Luca della Robbia n. 5/7, cod. fisc. e p. iva 00864080247 il servizio di vigilanza mediante collegamento del sistema di

allarme, comprensivo della gestione delle chiavi e di ogni intervento in caso di segnalazione del sistema di allarme, per il periodo dal 01/04/2023 al 31/03/2027

- di assumere l'impegno di spesa per complessivi 1.680,00 al netto degli oneri fiscali, imputandolo ai Costi della Produzione, 7) Spese per prestazioni di servizi del budget economico relativo all'esercizio:
 - a) 2023 per Euro per Euro 315,00;
 - b) 2024 per Euro per Euro 420,00;
 - c) 2025 per Euro per Euro 420,00;
 - d) 2026 per Euro per Euro 420,00;
 - e) 2023 per Euro per Euro 105,00;
- di liquidare alla Rangers S.r.l. la somma complessiva di 1.680,00 con pagamento di detto corrispettivo secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di servizio e le relative fatture mensili saranno pagate a 30 gg. DF, dietro presentazione di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione e applicazione dello split payment per quanti attiene l'Iva;
- di dare atto che le parti contraenti si assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi ai contratti medesimi, cos come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, ed è causa di risoluzione del contratto l'inottemperanza alle norme suddette, in particolare l'esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 8 della citata legge n. 136/2010;

STABILISCE

- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità ricevuta;
- che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

IL DIRETTORE
f.to (Dott. Lino Implatini)//